

transfrontalieri e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti i partecipanti ai mercati finanziari nel mercato interno. Esso ha insistito sulla necessità che le autorità europee di vigilanza dispongano di poteri di vigilanza anche in relazione alle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi, sottolineando, allo stesso tempo, che occorre che le decisioni prese dalle autorità europee di vigilanza non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. La Commissione ha presentato una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito <sup>(1)</sup>. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero esaminare tale proposta al fine di assicurare che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (l'«Autorità») disponga di adeguati poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito, tenendo conto del fatto che l'Autorità dovrebbe esercitare su dette agenzie i poteri esclusivi di vigilanza che le attribuisce il regolamento (CE) n. 1060/2009. A tale scopo, l'Autorità dovrebbe disporre di idonei poteri di indagine e di esecuzione specificati nella normativa in materia e dovrebbe poter chiedere il pagamento di commissioni.

- (6) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità che «gli Stati membri introducano sistemi di prelievi e tasse a carico degli istituti finanziari per assicurare un'equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico. Tali prelievi o tasse dovrebbero essere parte di un quadro di risoluzione credibile. Occorre proseguire con urgenza i lavori sulle loro caratteristiche principali e valutare con attenzione le questioni relative a condizioni di parità e agli impatti cumulativi delle varie misure regolamentari».
- (7) La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del sistema finanziario e per il funzionamento del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza nel mercato interno e per preservare e migliorare in tal modo le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e, pertanto, contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.
- (8) L'Unione ha raggiunto il massimo di quanto poteva essere ottenuto con l'attuale sistema dei comitati delle autorità europee di vigilanza. L'Unione non può rimanere in una

situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità nazionali di vigilanza prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza sono insufficienti, in cui un'azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l'unica opzione possibile per far fronte a problemi a livello di Unione e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (in prosieguo il «SEVIF») sia concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l'obiettivo di un mercato finanziario stabile e unico per i servizi finanziari nell'Unione, che colleghi le autorità nazionali di vigilanza all'interno di una robusta rete dell'Unione.

- (9) Occorre che il SEVIF sia costituito da una rete integrata di autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione, in cui la vigilanza corrente continui a essere esercitata a livello nazionale. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano i partecipanti ai mercati finanziari nell'Unione e garantirne l'applicazione uniforme. Oltre all'Autorità, occorre istituire un'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e un'Autorità europea di vigilanza (Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), nonché un comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (in prosieguo il «comitato congiunto»). Dovrebbe far parte del SEVIF un Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo il «CERS») ai fini dei compiti specificati nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (10) Occorre che le autorità europee di vigilanza (in prosieguo, collettivamente: le «AEV») sostituiscano il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione <sup>(5)</sup>, e assumano tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati, incluso il proseguimento dei lavori e dei progetti in corso, se del caso. Occorre definire chiaramente il campo di azione di ogni autorità europea di vigilanza. Le AEV dovrebbero rispondere al Parlamento europeo e al Consiglio. Laddove tale responsabilità riguardi questioni inter-settoriali che sono state coordinate mediante il comitato congiunto, le AEV dovrebbero essere responsabili, tramite il comitato congiunto, di tale coordinamento.

<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 25 del 29.1.2009, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.

<sup>(5)</sup> GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

